

Rassegna Normativa

RASSEGNA PERIODICA DI LEGISLAZIONE*

Marzo 2008

□ Comunicato n.34/2008

CIRCOLARE 4 marzo 2008, n. 16 – MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

“Adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori”.

□ Comunicato n.35/2008

CIRCOLARE 25 marzo 2008, n. 15 – MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

“Ulteriori precisazioni in materia di dimissioni volontarie”.

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n.36/2008

DECRETO 8 febbraio 2008 - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

“Revoca dell'impegno assunto con decreto 29 dicembre 2003, recante: «Ammissione di progetti di cooperazione internazionale "Eureka", di cui al decreto legislativo n. 97/1999, al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR). (Decreto n. 2269)”.

(pubblicato sulla G.U. n. 55 del 5 marzo 2008)

□ Comunicato n. 37/2008

LEGGE 25 febbraio 2008, n. 34

“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007)”.

(pubblicato sulla G.U. n. 56 del 6 marzo 2008 - Suppl. Ordinario n. 54)

□ Comunicato n. 38/2008

CIRCOLARE 19 marzo 2008, n. 3 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

“Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate all’art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)”.

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. 39/2008

CIRCOLARE 11 marzo 2008, n. 2 – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in materia di collaborazioni esterne.

(si veda approfondimento)

□ Comunicato n. 40/2008

DECRETO 18 gennaio 2008, n. 40 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

“Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”.

(pubblicato sulla G.U. n. 63 del 14 marzo 2008)

□ Comunicato n. 41/2008

DETERMINAZIONE 5 marzo 2008 - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

“Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. (Determinazione n. 3/2008)”.

(pubblicato sulla G.U. n. 64 del 15 marzo 2008)

□ Comunicato n. 42/2008

CIRCOLARE 28 febbraio 2008, n. 2169 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

“Decreto 21 dicembre 2007, n. 272 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006)”.

(pubblicato sulla G.U. n. 67 del 19 marzo 2008)



□ Comunicato n. 43/2008

COMUNICATO - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

“Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area VII della dirigenza università e istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003”.

(pubblicato sulla G.U. n. 68 del 20-3-2008 - Suppl. Ordinario n.66)

□ Comunicato n. 44/2008

COMUNICATO - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

“Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area VII della dirigenza università e istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2004-2005”.

(pubblicato sulla G.U. n. 68 del 20-3-2008 - Suppl. Ordinario n.66)

□ Comunicato n. 45/2008

DECRETO 8 febbraio 2008, n. 44 - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

“Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca”.

(pubblicato sulla G.U. n. 69 del 21-3-2008)

□ Comunicato n. 46/2008

CIRCOLARE 24 gennaio 2008, n. 1 - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

“Legge finanziaria 2008 - articolo 3, commi da 43 a 53 - Disciplina degli emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate”.

(pubblicato sulla G.U. n. 73 del 27-3-2008)

□ Comunicato n. 47/2008

DECRETO 20 febbraio 2008 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

“Costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46”.

(pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29-3-2008 - Suppl. Ordinario n. 75)

□ Comunicato n. 48/2008

**DECRETO 3 agosto 2007 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE**

“Rifinalizzazione delle risorse al progetto «La P.A. che si vede»”.

(pubblicato sulla G.U. n. 76 del 31-3-2008)

□ Comunicato n. 49/2008

**PARERE UPPA N. 23/2008 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

“Interpretazione art. 3, comma 59, legge 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) – contratti di assicurazione per copertura rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali”

(si veda approfondimento)

APPROFONDIMENTI

**CIRCOLARE 25 marzo 2008, n. 15 – MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE**

“Ulteriori precisazioni in materia di dimissioni volontarie”

(commento di Michela Brioschi)

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la nota circolare del 4 marzo 2008, ha fornito le prime indicazioni attuative ed operative per una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni dettate dal Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008 recante “Adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori”, emanato in attuazione della Legge 17 ottobre 2007, n. 188, “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera”, ed in vigore dal 5 marzo 2008.

“Al fine di avere un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale”, con la circolare del 25 marzo 2008 in esame, lo stesso Ministero ha inteso fornire ulteriori precisazioni in materia di **interruzione del rapporto di lavoro operata volontariamente dal lavoratore**.

Sotto il profilo oggettivo, entrambe le circolari ministeriali in esame sottolineano che il decreto interministeriale del 21 gennaio 2008 si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore ex art. 2118 del Codice Civile, nel rispetto del preavviso. La presentazione delle dimissioni volontarie va resa, a pena di nullità, utilizzando **il modulo** adottato dal Decreto interministeriale oggetto delle circolari.

Sotto il profilo soggettivo, invece, viene chiaramente esplicitato che la norma si applica a tutti i datori di lavoro, sia nel settore privato che in quello pubblico, elencando, inoltre, tassativamente i casi in cui l’applicazione risulta esclusa.

Da un punto di vista prettamente operativo, le circolari sottolineano che il lavoratore può compilare direttamente il modello on line sul sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa autenticazione con user id e password; oppure, può compilare il modello presso i soggetti già abilitati preventivamente dal sistema (i centri per l’impiego, gli uffici comunali o le direzioni provinciali del lavoro e la direzione regionale di Aosta, gli ispettorati del Lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché quelli provinciali della Regione Siciliana).

CIRCOLARE 11 MARZO 2008, n. 2 – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
“Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”

(commento di Giuseppe Bredice)

Il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene, con la circolare in commento, per fornire chiarimenti in tema di collaborazioni esterne.

La circolare, innanzitutto, esamina l'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, in materia di collaborazioni esterne, il quale *“opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa”*. Le prime si hanno *“nel caso di una prestazione episodica che il prestatore svolga in maniera saltuaria e autonoma”*; le altre invece sono caratterizzate dalla *“continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente..”*.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione della norma, **le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne, sostiene la circolare, “si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni..”**; per quanto concerne l'ambito oggettivo, invece, **le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi “si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo. Ciò comporta l'irrelevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, così come della tipologia contrattuale individuata dall'amministrazione: occasionale o coordinata e continuativa”**

La circolare esamina poi il livello di qualificazione necessario per il conferimento degli incarichi di collaborazione, precisato dall'art. 3, comma 76, della legge finanziaria 2008. In particolare si afferma che la particolare e comprovata specializzazione universitaria *“coordinata con il presupposto dell'assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all'interno dell'amministrazione fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate..”*

Ciò porta ampia luce sulla vexata questio, ampiamente dibattuta negli scorsi anni, concernente la necessità del requisito dell'alta specializzazione per la stipula dei contratti di collaborazione.

Inoltre, spiega la circolare, l'utilizzo dell'espressione esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria **“deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l'oggetto dell'incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Consequentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore”**

Per quanto concerne gli istituti della proroga e rinnovo, il documento in commento sottolinea, da una parte, la *“necessità che l'incarico abbia natura temporanea..e pertanto non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di un'attività avviata..”* e, dall'altra, che *“non è configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di apposita comparazione”*.

Ovviamente, l'art. 7, comma 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto, spiega la circolare, *"rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico.... E' questo il caso della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di cui all'art. 90 d.lgs. n. 163/2006.."*

Si richiama anche l'attenzione alle **specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca** di cui all'art. 51, comma 6, della legge n. 449/97 per le quali viene rammentata l'applicazione delle **"restanti disposizioni in materia di pubblicità e comparazione"**.

Con la circolare annotata si esaminano, altresì, gli obblighi di pubblicità. Innanzitutto si richiamano le previsioni generali contenute nel comma 6 bis dell' art. 7, d.lgs. 165/2001, concernente *"la necessità che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici"*. Al riguardo, viene allegata alla circolare una bozza di regolamento, *"cui le amministrazioni possono fare utilmente riferimento.."*

Si fa poi riferimento agli obblighi previsti dall'art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001, secondo cui *"Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata ed il compenso dell'incarico"*. Obblighi, ricorda la circolare, *"che si aggiungono a quelli già originariamente previsti dal medesimo comma 14 in merito ai dati che debbono essere trasmessi periodicamente al Dipartimento della Funzione Pubblica"*.

Recita poi la circolare che *"ad essi si sono aggiunti..quelli contenuti nell'art. 1, comma 593, della legge 296/2006 che nello stabilire un tetto alla retribuzione massima erogabile dalle pubbliche amministrazioni a diversi soggetti, compresi dunque i collaboratori esterni, ha puntualmente disposto in merito alla pubblicità. Quest'ultima disposizione è stata poi sostituita da quella contenuta nell'art. 3, comma 44, della legge 244/2007, secondo cui «Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi (trattamento economico omnicomprensivo relativo ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo erogato dalle pubbliche amministrazioni) può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto..attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita».*

Sempre nel medesimo comma, ricorda la circolare, *si dispone che le pubbliche amministrazioni ...e le Università per i quali trova applicazione il limite alla retribuzione, sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei Conti"*.

Si rammenta poi che *" l'articolo 3, comma 54 della legge finanziaria 2008 modifica l'art. 1, comma 127, della legge 662/1996, disponendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono "di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico ...sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto"*.

A rendere più graffianti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicità, ricorda la circolare, **"è il comma 18 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008, il quale subordina l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, all'avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante"**.

L'altro profilo della circolare meritevole di attenzione è quello inerente i limiti di spesa, laddove si chiarisce che *"la legge finanziaria 2008 non dispone nulla di diverso dai limiti di spesa già stabiliti per le pubbliche amministrazioni, pertanto trova ancora applicazione l'art. 1, comma 9, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) come modificato dal decreto legge n. 223 del 2006, in virtù del quale le medesime non potranno sostenere una spesa superiore al 40% di quella sostenuta nell'anno 2004, a decorrere dall'anno 2006, per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione"*.

Inoltre, aggiunge la circolare, *"sono ancora vigenti le disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dell'art. 1 della stessa legge"*.

Appare utile ricordare in questa sede che, se dal limite di spesa di cui al comma 9 le Università vengono espressamente escluse, lo stesso non può dirsi per la previsione di contenimento di cui ai commi 56 e 57, il cui tenore recita *"(56) Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per **incarichi di consulenza** da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte **del 10 per cento** rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. (57) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 56 non può **stipulare contratti di consulenza** che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56."*

Al riguardo, infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n. 7 del 10.02.2006, aveva chiarito che ***"i commi 56-57 trovano applicazione [anche] nei confronti delle università.."***

Sempre in materia di limiti di spesa, la circolare ricorda che, *"per le collaborazioni occasionali occorre fare riferimento ai commi 9, 56 e 57, dell'articolo 1 legge 266/2005, mentre per le collaborazioni coordinate e continuative si applicano le disposizioni di cui al comma 187 dell'art. 1 della stessa legge. Quest'ultimo dispone che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.. Limite di spesa oggi ridotto al 35% dall'articolo 3, comma 80, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008)"*.

Interessante, poi, è il chiarimento fornito, con riferimento alle collaborazioni escluse dall'applicazione sui limiti di spesa, laddove si precisa che per ***"le collaborazioni individuate dall'art. 1, comma 188, della legge 266/2005, relative ai progetti di ricerca e innovazione, occorre precisare che ad esse si applicano tutti i requisiti di legittimità, ivi compresi pubblicità e comparazione, individuati nell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001. In nessun caso, infatti, le deroghe di carattere finanziario, relative pertanto alla spesa, possono comportare una deroga alle disposizioni ordinarie relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalità di individuazione"***.

Infine, la circolare in commento non manca di ricordare **“il comma 173 dell’art. 1 della legge 266/2005, il quale ha disposto che gli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione”**.

Appare utile ricordare, al riguardo, che tali adempimenti, i cui limiti sono stati precisati dalla delibera della Corte dei Conti n. 4 del 17.02.2006, **sono stati ritenuti applicabili (“in via cautelativa”) anche alle Università** (in questo senso, si veda il documento “Codau-Finanziaria 2006:commento definitivo”).

CIRCOLARE 19 MARZO 2008, n. 3 – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

“Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate all’art. 36 del d.lgs. 165/2001 dall’art. 3, comma 79, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).”

(commento di Giuseppe Bredice)

Il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene nuovamente, con la circolare in commento, per fornire chiarimenti in tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Innanzitutto, si sottolinea come il nuovo articolo 36 del d.lgs. 165/2001 esordisca con l’espressione **“Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”**, circoscrivendo così, **“con l’avverbio « esclusivamente » il ricorso alle forme flessibili ad ipotesi residuali che sono rigidamente circostanziate”**.

La nuova formulazione dell’art. 36, precisa la circolare, **“sancisce che « Le pubbliche amministrazioni.. non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa » se non nel rispetto dei vincoli espressamente previste”**.

Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato **“la nuova disciplina è stata costruita intorno alla durata limitata dello stesso che, salve le deroghe previste, non può superare i tre mesi”**.

Interessanti poi i chiarimenti concernenti gli istituti della **proroga e del rinnovo**, sempre in materia di lavoro a tempo determinato: la circolare chiarisce infatti che la proroga **“è ammessa soltanto fino al raggiungimento del limite massimo dei tre mesi, quindi è vietata nel caso in cui il contratto abbia già un termine iniziale pari al trimestre”**; sul divieto di rinnovo, invece, la circolare in commento precisa che **“il rinnovo si configura come stipula di un contratto a termine per lo svolgimento di una prestazione identica a quella oggetto del precedente contratto. La prestazione si considera identica ogni qual volta l’assunzione avvenga sulla base della medesima graduatoria concorsuale... Non ricorre l’ipotesi del rinnovo ma si ha una stipula ex novo di un contratto a termine per assunzioni scaturenti da procedure concorsuali diverse”**

Il ricorso al contratto a tempo determinato **“per periodi anche superiori a tre mesi è previsto per esigenze stagionali”**. Tuttavia, precisa la circolare, le amministrazioni pubbliche **“dovrebbero individuare, con atto formale.. un elenco delle attività lavorative caratterizzate da un carattere stagionale..”**

Si individuano poi le forme di flessibilità che **“si ritiene siano escluse dalle nuove limitazioni..”**. In particolare:

- il **tempo parziale**, *“che si sostanzia in un utilizzo flessibile della prestazione lavorativa e non del rapporto di lavoro”*;
- il **telelavoro**, *“dove la flessibilità si esprime nella peculiarità della modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa”*;
- il **contratto di formazione e lavoro**, *“l’esclusione del contratto di formazione e lavoro dall’ambito dell’art. 36 novellato comporta,..che di questa tipologia si va a privilegiare la sua vocazione di contratto che andrà verso la conversione al tempo indeterminato”*;
- il **contratto di somministrazione**, con riferimento al quale *“il Governo ha accolto l’interpretazione che l’art. 36 sia applicabile ai soli contratti di lavoro alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni e quindi non applicabile ai contratti di servizio finalizzati alla somministrazione a tempo determinato”*; Infatti, nell’ordine del giorno del Senato del 27.02.08, *“che è stato accolto dal Governo,..è espresso l’orientamento che la disciplina dettata dall’art. 36 debba riguardare..soltanto i contratti stipulati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni che sono gli unici sui quali possono insorgere aspettative di stabilizzazione..”*
- il **lavoro autonomo**, atteso che *“il legislatore ha previsto per lo stesso una separata collocazione nell’ambito dell’art. 7, comma 6 dello stesso d. lgs. 165/2001..”*

Infine, la circolare in esame non manca di ricordare, nell’ambito delle norme generali di **deroga sull’utilizzo dei contratti a tempo determinato in ragione del finanziamento dei contratti**, che **“le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile..per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti.. o del fondo di finanziamento ordinario delle università”**.

Nell’ambito invece delle **deroghe connesse con la tipologia dell’incarico**, la circolare in commento evidenzia i contratti che, ad avviso del legislatore, **rimangono esclusi dal nuovo regime di cui all’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 (ad es. contratti relativi agli incarichi dirigenziali)**.

PARERE N. 23/08 – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

“Interpretazione art. 3, comma 59, legge 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) – contratti di assicurazione per copertura rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali”

(commento di Giuseppe Bredice)

Il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene, rispondendo ad una richiesta di parere, per fornire chiarimenti in merito all’art. 3, comma 59 della legge finanziaria 2008, in ordine ai contratti di assicurazione indicati a margine.

Nel parere in commento, si chiarisce che ***“il disposto normativo si riferisce esplicitamente ad assicurazioni di rischi derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica e riguarda, quindi, direttamente soggetti che svolgono attività istituzionale in qualità di organo”***

Tuttavia, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha puntualmente ricordato che, a prescindere dal portato della disposizione in commento ***“che riguarda direttamente l’attività degli organi”***, le amministrazioni debbono tenere presente l’orientamento che la Corte dei Conti ha reiteratamente espresso circa **“l’illegittimità della copertura assicurativa dei rischi connessi a forme di responsabilità amministrativa”**.

In particolare, ricorda la Funzione Pubblica, la Corte dei Conti ha affermato:

- *“la sua contrarietà ai fondamentali principi di cui agli artt. 3, 28,97 della Costituzione..”* (Corte dei Conti sez. Lombardia n. 942/2002);
- *“che concretizza una ipotesi di danno erariale il costo sopportato per la stipula di un contratto di assicurazione comprendente rischi di responsabilità amministrativa”* (Corte dei Conti, sez. Marche, n. 584/2005);
- *“la stipula di polizza assicurativa destinata alla copertura (..) di responsabilità amministrativa non è legittima con conseguenza di danno erariale”* (Corte dei Conti, sez. Sicilia, n. 3054/2006);
- *“l’illegittimità della stipula di polizze assicurative destinate alla copertura dei danni erariali che amministratori e dipendenti potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza della loro responsabilità amministrativa o contabile..”* (Corte dei Conti, sez. Piemonte, parere n. 2/parr/2008);

Infine, il parere in commento non manca di segnalare che il CCNL dell’area VII (Ricerca e Università) prevede per tutti i dirigenti un’assicurazione contro i rischi professionali, **“esclusi i rischi correlati alla responsabilità amministrativa, come prescritto dall’art. 3 comma 59, della legge n. 244/2007, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, escluse le ipotesi di dolo e colpa grave.”**



* Commenti di: Avv. Giuseppe Bredice; Avv. Raffaele Moscuza; Dott.ssa Michela Brioschi - Area Legale - Politecnico di Milano

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di reperire le più significative novità legislative, di realizzarne un costante monitoraggio e offrire una prima interpretazione per un possibile confronto. I commenti costituiscono una prima traccia interpretativa la cui condivisione è lasciata alla responsabilità degli operatori.